BURC n° 69 del 24 dicembre 2001

IL COMMISSARIO DI GOVERNO per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania delegato ex ord. 3158/2001 del Ministro dell'Interno Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile - Assegnazione dei contributi a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali di agosto e settembre 2001. O.M.I. 3147/2001 e 3158/2001.

Ordinanza n. 6 del 18 dicembre 2001

Visti:

L'art. 5 della Legge 24 Febbraio 1992 n. 225;

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 Settembre 2001 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in alcuni territori delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno conseguente agli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Campania nei giorni 22 agosto, 5 settembre e 14 e 15 settembre 2001;

Le ordinanze del Ministro dell'Interno - Delegato per il Coordinamento della Protezione Civile n. 3147 del 21 settembre 2001 e n. 3158 del 12 novembre 2001 con la quale, in particolare, il Presidente della Regione Campania è nominato Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi post evento nei territori dei comuni elencati nella premessa dell'ordinanza n. 3147/2001 con esclusione del Comune di Napoli per il quale è nominato Commissario Delegato il Sindaco;

Le delibere della Giunta Regionale n. 4376 del 17 settembre 2001, n. 4378 del 18 settembre 2001, n. 4379 del 18/9/2001, n. 4383 del 20/9/2001, n. 4395 del 26/9/2001 e n. 6191 del 23 novembre 2001 con le quali ha disposto uno stanziamento complessivo di £ 115 miliardi a carico del Bilancio Regionale - stato di previsione della spesa per l'anno 2001 - per far fronte agli interventi suddetti, aggiuntivo di quello disposto dalle ordinanze del Ministro dell'Interno sopraccitate pari a ulteriori £ 50 miliardi;

L'ordinanza n. 2 del 3 dicembre 2001, del Presidente della Regione Campania Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi, di adozione avviso pubblico per ricognizione danni ai privati e di adozione dei modelli di domanda per la concessione dei contributi previsti dall'art. 3 dell'ordinanza M.I. n. 3158 del 12 novembre 2001.

L'ordinanza n. 3 del 3 dicembre 2001, del Presidente della Regione Campania Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi, di adozione del I° stralcio del programma di cui all'art. 1 comma 2 dell'ordinanza 3158/2001 che, tra l'altro, adotta il piano finanziario di destinazione delle somme assegnate al Commissario Delegato per quanto previsto dalla già citata ordinanza.

CONSIDERATO che nel piano finanziario adottato nella succitata ordinanza n. 3 del Presidente della Regione Campania Commissario Delegato, vengono destinati, per le finalità di cui all'art. 3 dell'ordinanza M.I. 3158/2001, somme per un importo complessivo di lire 10.000.000.000.

RITENUTO di dover provvedere alla definizione dei criteri e modalità di valutazione, assegnazione e liquidazione dei contributi da erogare a favore dei soggetti privati e delle attività produttive danneggiate dagli eventi alluvionali di agosto e settembre 2001 in conformità a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza M.I. n. 3158/2001.

Tutto quanto sopra premesso e alla stregua dell'istruttoria compiuta dagli uffici regionali di cui si avvale il Commissario nonchè dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente

DISPONE

1. per l'assegnazione dei contributi relativi a:

A) autonoma sistemazione;

B) rientro nelle abitazioni;

C) ripresa delle attività produttive

si applica la direttiva allegata alla presente ordinanza (allegato 1), che recepisce quella emanata dal Ministero dell'Interno n. 3090 del 23 dicembre 2000 opportunamente adeguata a quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza M.I. n. 3158/2001.

2. alla acquisizione delle domande, gli accertamenti e alla valutazione dei requisiti di idoneità e dell'entità del contributo da corrispondere provvedono i Sindaci dei Comuni avvalendosi degli uffici dell'Amministrazione Comunale i quali trasmettono al Commissario delegati gli elenchi dei contributi ritenuti ammissibili specificando il relativo importo e il fabbisogno finanziario complessivo.

3. Il Commissario provvede all'istruttoria, della documentazione trasmessa dai Sindaci, verificando il calcolo dei contributi medesimi in relazione alla direttiva sopra richiamata determinando l'entità dello stesso ammesso a finanziamento e l'eventuale acconto da corrispondere, se non integralmente erogato, ed emette il provvedimento di liquidazione delle somme agli aventi diritto.

La presente ordinanza verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

18 dicembre 2001

Calcara *Bassolino*

Allegato 1

Direttiva per l'applicazione dell'articolo 3 dell'Ordinanza n. 3090/2000 modificata secondo quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza 3158/2001.

La disposizione di cui all'articolo 3, dell'Ordinanza n. 3158/20001 attribuisce al Dipartimento della Protezione Civile il compito di emanare direttive per assicurare criteri omogenei nell'erogazione di contributi per:

1. l'autonoma sistemazione;

2. il rientro nelle abitazioni;

3. la ripresa delle attività produttive.

Nel specificare di seguito criteri e modalità per l'erogazione del beneficio si segnala la necessità di una rigorosa individuazione dei soggetti destinatari del contributo.

1. Contributo per l'autonoma sistemazione

a. Contributo per autonoma sistemazione per il periodo necessario, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata, sia stata distrutta totalmente o in parte, e sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale fino ad un massimo di L. 800.000 mensili, e comunque nel limite di L. 200.000 per ogni componente abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione. Ove si tratti di un nucleo familiare, composto da una sola unità, detto contributo é stabilito in L. 400.000. Il contributo comporta l'espressa rinuncia da parte dell'intero nucleo familiare a qualsiasi richiesta od utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti, anche in occasione di precedenti calamità.

b. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base dei modelli di cui all'ordinanza commissariale 2/2001 utilizzando gli appositi schemi di richiesta devono essere presentate al Sindaco del comune di residenza entro e non oltre il 10 gennaio 2002.

c. Il Sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al Presidente della regione Campania, Commissario delegato.

d. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria, della documentazione trasmessa dai Sindaci, verificando il calcolo dei contributi medesimi, determinando l'entità dello stesso ammesso a finanziamento e l'eventuale acconto da corrispondere, se non integralmente erogato, ed emette, il provvedimento di liquidazione delle somme agli aventi diritto.

2. Contributi per il rapido rientro nelle unità abitative danneggiate.

a. Contributo a fondo perduto per la perdita di beni mobili ai nuclei familiari stabilmente e legittimamente residenti in edifici distrutti totalmente o in parte, limitatamente alla sola parte crollata a seguito degli eventi meteorologici sopra descritti, da concedersi nella misura di L. 250.000 per metro quadrato della parte effettivamente danneggiata o distrutta e nel limite massimo di L. 30 milioni, sulla base di una perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritti all'ordine.

Il contributo spetta ai proprietari, comproprietari, o usufruttuari delle abitazioni o a soggetti da questi delegati.

b. Per i beni mobili registrati é concesso al proprietario un contributo pari all'importo risultante dalla fattura di riparazione o, in caso di rottamazione dichiarata a mezzo di autocertificazione, a quello del valore desunto dai listini correnti ed al netto degli importi eventualmente da liquidarsi, per gli stessi beni, da compagnie di assicurazione, fino ad un massimo di L. 10 milioni, da determinare in relazione al relativo valore di mercato.

c. Contributo a fondo perduto per la riparazione ed il ripristino dei beni immobili al fine di favorire il rientro nelle abitazioni danneggiate dei nuclei familiari, dei residenti oggetto di ordinanze sindacali di sgombero definitivo per inagibilità totale o parziale fino ad un massimo di lire 50 milioni in relazione al danno subito, da assegnarsi sulla base di una perizia giurata rilasciata da professionisti regolarmente iscritti all'ordine. Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sarà detratto il contributo erogato.

Sono ammesse a contributo tutte le spese documentabili mediante fatture. I lavori devono comunque riguardare solo il ripristino delle strutture esistenti e direttamente funzionali al rientro.

Nell'ambito del contributo massimo concedibile, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori a lire venti milioni, da documentare comunque mediante fatture per l'acquisto dei materiali impiegati, nonché con documenti giustificativi per oneri connessi.

Per contributo fino a lire otto milioni é sufficiente l'autocertificazione.

d. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base dei modelli di cui all'ordinanza Commissariale 2/2001 utilizzando gli appositi schemi di richiesta devono essere presentate al Sindaco del comune di residenza entro e non oltre il 10 gennaio 2002.

e. Il Sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al Presidente della regione, Commissario Delegato.

f. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria della documentazione trasmessa dai Sindaci, verificando il calcolo dei contributi medesimi, determinando l'entità dello stesso ammesso a finanziamento e l'eventuale acconto da corrispondere, se non integralmente erogato, ed emette il provvedimento di liquidazione delle somme agli aventi diritto.

3. Contributi per la ripresa delle attività produttive

a. Contributo per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, agro-industriali, artigianali, commerciali, turistiche, gravemente danneggiate, rapportato al danno subito e che comunque non deve superare il 30% del danno medesimo, riferito alle parti edilizie, impiantistiche ed alle scorte effettivamente danneggiate regolarmente contabilizzate, fino ad un massimo di lire 300 milioni. Il contributo non é cumulabile con altre forme di ristoro previste dalla normativa vigente.

Da eventuali provvidenze riconosciute allo stesso titolo sarà detratto il contributo erogato.

b. Sono ammissibili tutte le spese, documentabili mediante fattura, riguardanti il ripristino delle strutture, delle attrezzature e delle scorte andate perdute, comunque strettamente funzionali alla ripresa delle attività.

c. Nell'ambito del contributo massimo concedibile, sono consentiti lavori in economia per importi non superiori al 30% dell'importo massimo finanziabile, da documentare comunque mediante fatture per l'acquisto dei materiali impiegati, nonché con documenti giustificativi per oneri connessi.

d. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base dei modelli di cui all'ordinanza Commissariale 2/2001 utilizzando gli appositi schemi di richiesta devono essere presentate al Sindaco del comune ove ha sede l'attività produttiva entro e non oltre il 10 gennaio 2002.

e. Il Sindaco, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede a trasmettere l'elenco dei contributi ammissibili al Presidente della regione, Commissario Delegato.

f. Il Commissario delegato provvede all'istruttoria della documentazione trasmessa dai Sindaci, verificando il calcolo dei contributi medesimi, determinando l'entità dello stesso ammesso a finanziamento e l'eventuale acconto da corrispondere, se non integralmente erogato, ed emette il provvedimento di liquidazione delle somme agli aventi diritto.

Gli importi sostenuti dai soggetti privati (cittadini, imprese), per la redazione della perizia asseverata per la stima dei danni subiti, ove richiesta, saranno compresi tra le spese ammissibili, ai fini del calcolo del contributo, esclusivamente nel caso in cui esistano i presupposti per l'erogazione dello stesso.

La presente direttiva potrà, successivamente, essere modificata e integrata in funzione delle esigenze che si evidenzieranno in sede di applicazione e di istruttoria delle domande di assegnazione dei contributi.

18 dicembre 2001

Calcara *Bassolino*